

**Allegato 1 al D.D.G. n. 2524 del 23/10/2018.**

REPUBBLICA ITALIANA  
*Regione Siciliana*  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E  
DELLA PESCA MEDITERRANEA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**  
Programma di Sviluppo Rurale  
Regione Sicilia 2014-2020 Reg. UE 1305/2013  
**\*DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI\***  
**PARTE SPECIFICA**  
**SOTTOMISURA 3.1**

“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”

**Premessa e riferimenti normativi**

La sottomisura **3.1** “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 e C(2018) 615 final del 30/01/2018 (versione 4.0 del Programma).

Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della sottomisura, pertanto, per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020 emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili nel sito: [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

➤ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

➤ Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

➤ Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

➤ Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

➤ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

➤ Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

➤ Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

➤ Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato nella versione 4 dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2018) 615 del 30/01/2018;

➤ Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA

➤ D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

➤ D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

➤ Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.

➤ D.M. 7 giugno 2018, n. 5465 recante Disposizioni nazionali di applicazione del

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013;

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) 2018/848 Del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento e de Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

Il PSR Sicilia 2014/2020 e le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 sono consultabili nel sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

## 2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della sottomisura 3.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a 2 milioni di euro, di cui € 1.210.000,00 di quota FEASR.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili.

## 3. Obiettivi

Con la sottomisura 3.1 la Regione Siciliana intende migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole al fine di incrementarne il valore aggiunto, potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità, assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione e migliorare la competitività dei produttori primari all'interno della filiera agroalimentare.

Essa contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

## 4. Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del sostegno gli imprenditori agricoli, così come definiti dal paragrafo “**Definizioni**” del PSR Sicilia 2014/2010 in possesso del requisito di “Agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013” e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 giugno 2018, che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità elencati al successivo paragrafo 5.

**Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della domanda di sostegno, o nei cinque anni precedenti.**

La verifica sul requisito della prima partecipazione a un regime di qualità verrà effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa

Sono ammessi a fruire del sostegno le associazioni di agricoltori, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.1 che comprendono, anche se in forma non esclusiva, imprenditori agricoli in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari elencati al successivo paragrafo 5.

Per associazioni di agricoltori, ai fini dell'accesso alla sottomisura 3.1 si intendono:

- a) – i gruppi definiti all'art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i Consorzi di tutela

dei prodotti DOP o IGP (costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n.526);

b) - i gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (costituiti ai sensi dell'art.2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238);

c) – le cooperative agricole costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile ed i loro Consorzi;

d) - Associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa vigente;

e)– le organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente;

f) - consorzi tra imprese agricole (costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile);

g) - reti di imprese.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D. Lgs 99/2004 i beneficiari hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori” ed eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari di cui sopra hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

#### **4.1 Approccio collettivo (Associazioni di produttori)**

Le Associazioni di agricoltori possono richiedere il contributo per i soci imprenditori agricoli in attività che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità indicati al successivo paragrafo 5.

Per poter accedere al sostegno le associazioni devono:

- prevedere nel proprio statuto la condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 3.1;
- assumere l'onere di presentazione e gestione delle domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati e di corresponsione dei costi di certificazione agli Organismi di controllo, nonché ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale;

oppure

- devono assumere una decisione specifica all'interno del proprio organo di gestione con la quale condividono le finalità oggetto della sottomisura 3.1 e si impegnano a presentare e gestire le domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo nonché ad assumere ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale.

L'imprenditore agricolo socio o associato, che possiede individualmente i requisiti per l'accesso all'aiuto, deve conferire all'associazione apposito mandato a presentare domanda di sostegno per la sottomisura 3.1 con specifici obblighi reciproci, redatto in conformità allo schema di cui all'allegato C alle presenti disposizioni. Il mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa agricola e dal rappresentante legale dell'associazione prima della data di presentazione della domanda di sostegno.

Le associazioni di agricoltori indicano nella domanda di sostegno cartacea l'elenco dei soci, agricoltori attivi, che partecipano per la prima volta al regime di qualità specificando per ognuno il CUUA e la relativa spesa.

I preventivi, i documenti contabili emessi dagli Organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

#### **5. Regimi di qualità**

I prodotti agricoli ed alimentari, oggetto di sostegno, sono quelli ottenuti secondo i requisiti previsti dai seguenti regimi di qualità riconosciuti:

## **5.1 Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento UE 848/2018 e destinati al consumo umano.**

Gli elenchi dei prodotti di cui ai successivi punti

## **5.2 Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1151/2012;**

## **5.3 Vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1308/2013;**

## **5.4 Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Zootecnia**

sono consultabili nel seguente link: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura3-1.htm>

## **5.5 Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata:**

- Tutte le filiere vegetali che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale.

Sono, inoltre, ammissibili a sostegno:

## **5.6 Sistemi di certificazione volontari di prodotto relativi a sicurezza alimentare: BRC, IFS, GLOBALGAP;**

## **5.7 Sistema di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine.**

## **6. Tipologia, durata ed intensità dell'aiuto**

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo, in conto capitale, pari al 100% dei costi ammissibili derivanti dalla prima partecipazione ai sistemi di qualità per una durata massima di 5 anni. L'importo massimo concedibile è pari ad € 3.000,00 per anno solare per beneficiario, anche nel caso in cui il beneficiario partecipi a più sistemi di qualità. Per le domande presentate da associazioni di agricoltori tale massimale è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo (vedi paragrafo 4.1).

**Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.**

## **7. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 4 alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come recepito nel D.M. 7 giugno 2018;
- 2) partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili (vedi paragrafo 4, comma 2).

Pertanto con riferimento ai diversi regimi di qualità l'azienda risulta essere partecipante per la prima volta:

- a) al regime di qualità **dell'agricoltura biologica**, a partire dalla data della prima notifica nel SIB biologico;
- b) al regime di qualità vini **DOCG, DOC e IGT**, a partire dalla data di presentazione (attestata dal protocollo in entrata degli I.A. competenti per territorio) indicata nella richiesta di idoneità alla produzione di uve a D.O e/o I.G. presentata dalle aziende ai sensi dell'art. 16 del DM 16 dicembre 2010 e/o di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- c) al regime di qualità dei prodotti **DOP/IGP**, a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso

dall'organismo di controllo;

d) al regime di qualità “**SQN Zootecnia**” a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento ( o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo;

e) al regime di qualità “**SQNPI**” a partire dalla data della prima notifica nel SQNPI;

f) ai sistemi di certificazione volontari di prodotto relativi a sicurezza alimentare: BRC, IFS, GLOBALGAP a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo/società competenti;

g) al sistema di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo.

Il sostegno può essere richiesto per l'adesione contemporaneamente, per la prima volta, a più regimi di qualità.

Per quanto riguarda l'approccio collettivo, le associazioni individuate al paragrafo 4 devono essere in possesso del fascicolo aziendale (anche solo anagrafico), nel quale è inserito l'elenco dei soci, agricoltori in attività, per i quali viene chiesto il sostegno, ognuno dei quali deve essere in possesso del proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Le associazioni individuate al paragrafo 4 possono presentare un'ulteriore domanda di sostegno solo per nuovi soci, in possesso dei requisiti, che non hanno partecipato in precedenza per lo stesso sistema di qualità.

## **8. Spese ammissibili**

I costi ammissibili sono quelli derivanti dall'assoggettamento all'Organismo di controllo e/o Società competenti per il conseguimento dei requisiti di conformità al disciplinare di produzione o al metodo biologico o al metodo di produzione integrata, o per rispondere ai criteri stabiliti dai sistemi di certificazione volontari cui si aderisce.

In particolare:

### **Qualora la prima partecipazione ad un sistema di qualità sia in pari data o successiva alla presentazione della domanda di sostegno:**

- costi di iscrizione, sostenuto una sola volta, per l'ammissione al sistema di controllo;
- costo per la quota annuale fissa per l'attività di certificazione (per un periodo massimo di 5 anni consecutivi);
- costo per la quota annuale variabile per l'attività di certificazione (è il costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato, per un periodo massimo di 5 anni consecutivi);
- costo per le analisi richieste formalmente dall'Organismo di Controllo;
- costo per le verifiche ispettive aggiuntive (eccetto quelle da effettuare a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di Controllo).

### **Qualora la prima partecipazione ad un sistema di qualità sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno:**

- a) costi per l'inserimento in un sistema di qualità supportato (costi di prima iscrizione), qualora la prima partecipazione sia avvenuta nello stesso anno solare della presentazione della domanda di sostegno);
- b) costo per la quota annuale fissa per l'attività di certificazione (il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorso tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno);
- c) costo per la quota annuale variabile per l'attività di certificazione (è il costo

sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato; il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorso tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno);

d) costo per le analisi richieste formalmente dall'Organismo di Controllo (per gli stessi anni di cui alla superiore lettera b);

e) costo per le verifiche ispettive aggiuntive (eccetto quelle da effettuare a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di Controllo, per gli stessi anni di cui alla superiore lettera b).

Sono ammissibili le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità fra quelli previsti dalla Misura nel limite massimo di € 3.000,00 per anno e per azienda.

## **9. Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- per quanto riguarda l'IVA si rimanda a quanto indicato nelle Disposizioni attuative e procedurali – Misure ad investimento parte generale.
- in base a quanto previsto dall'articolo 69, comma 3, lettera c del Regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma delle leggi nazionali che regolano la materia;
- le spese relative alle analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- le spese di ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di controllo;
- le spese derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- le spese relative alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela.
- le spese relative ai controlli sostenuti durante la fase di Protezione Transitoria;
- le spese relative a controlli dell'Organismo di Controllo, antecedenti alla data di presentazione della prima domanda di sostegno.

**In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno.**

## **10. Localizzazione**

La sottomisura 3.1 si applica nell'intero territorio regionale.

## **11. Criteri di selezione.**

La sottomisura 3.1 è attivata tramite procedura valutativa.

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020 e vigenti alla data di pubblicazione del bando, che saranno di riferimento ai fini della determinazione del punteggio minimo di accesso al finanziamento.

Le tabelle, riportate nel bando, prevedono per singolo criterio di selezione la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

**Ai fini della selezione dei progetti è previsto il conseguimento di un punteggio minimo per l'accesso al sostegno pari a 30 punti utilizzando almeno due criteri.**

## **12 Decorrenza delle spese ammesse a contributo**

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, nel rispetto delle seguenti condizioni, dopo la presentazione della domanda di sostegno:

- a) nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali beneficiari e pertanto non potranno in alcun modo essere computate sul PSR;
- b) nel caso di domande di aiuto "reiterate" per la correzione di errori palesi l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto.

## **13. Impegni ed obblighi del beneficiario**

Gli impegni assunti dal beneficiario sia in forma singola che come approccio collettivo sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente la decadenza totale o parziale del contributo.

In particolare, nel caso di approccio collettivo, gli impegni assunti dal soggetto proponente valgono per ogni singolo socio alla stessa stregua degli impegni assunti dai beneficiari che presentano la domanda singolarmente.

La decadenza non si determina nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore.

### **13.1 Impegni essenziali**

Gli impegni essenziali riguardano il rispetto dei seguenti requisiti:

- iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità da parte dei soggetti aderenti entro i 45 giorni successivi alla data di notifica del decreto di finanziamento della domanda di sostegno.
- Rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla data di iscrizione di cui al paragrafo 7.
- Mantenere il requisito del punteggio minimo per tutta la durata dell'impegno.
- Mantenere le condizioni di cui al comma 1 del paragrafo 7.
- Presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.
- obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art.13 ed all'Allegato III del Reg. UE n.808/2014 e s.m.i.

Il mancato rispetto di anche uno degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In particolare, nel caso di approccio collettivo, il mancato rispetto del mantenimento del requisito del punteggio minimo per tutta la durata dell'impegno, comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali per tutti i soci.

### **13.2 Impegni accessori**

E' impegno accessorio la presentazione delle successive quattro domande di pagamento con cadenza annuale e comunque entro la data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda.

Nel caso in cui il soggetto richiedente, attenendosi a quanto previsto al successivo paragrafo 19.1, pur rimanendo nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo per almeno 5 anni, non presenti per mera dimenticanza o per altri motivi la domanda di pagamento per una o più annualità, avrà diritto soltanto al contributo per le annualità per le quali ha presentato domanda di pagamento, senza alcuna detrazione o sanzione. Resta inteso che i costi relativi alla/e annualità per cui il beneficiario non ha presentato domanda rimarranno a carico dello stesso.

#### **14. Modalità di attivazione e di accesso alla sottomisura.**

La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa.

Le domande di sostegno potranno essere presentate attraverso il sistema informatico SIAN in due fasi.

I termini di presentazione delle domande di sostegno sono stabiliti nei bandi che saranno pubblicati nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e del PSR Sicilia 2014/2020 (<http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/bandi-e-avvisi/>).

L'Amministrazione procederà alla valutazione delle domande di sostegno presentate ed alla stesura delle graduatorie definitive per ogni singola fase di apertura del bando.

Le domande saranno finanziate a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili relative ad ogni fase, previa applicazione dei criteri di selezione e del punteggio minimo richiesto per l'accesso al sostegno e nei limiti della dotazione finanziaria di ciascuna fase.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica sul portale SIAN.

Le domande di sostegno presentate nella prima fase di presentazione delle istanze che non risulteranno ammesse a finanziamento per mancanza di risorse, saranno considerate automaticamente decadute dalla graduatoria di ammissibilità e potranno essere ripresentate nella seconda fase.

Ogni richiedente può presentare domanda di sostegno solo in una delle due fasi. Tale domanda può riguardare più regimi di qualità previsti dalla sottomisura ai quali il beneficiario partecipa per la prima volta.

Le Associazioni possono presentare un'ulteriore domanda di sostegno solo per nuovi soci, in possesso dei requisiti, che non hanno partecipato, tramite l'Associazione, con la prima domanda per lo stesso sistema di qualità.

#### **15. Presentazione domanda di sostegno**

Per l'accesso alla sottomisura dovrà essere presentata una domanda di sostegno secondo quanto stabilito dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

Le relative domande di sostegno dovranno essere imputate informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura- I.A. (Ispettorato Agricoltura) provinciale competente per territorio.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di aiuto debitamente firmata, rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere presentata, unitamente ad una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Agricoltura - I.A. (Ispettorato Agricoltura) provinciale competente per territorio.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" e gli estremi del soggetto richiedente.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere accettate entro il decimo giorno successivo all'inoltro telematico.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno in una delle due fasi che può comprendere la richiesta di aiuto relativa a più regimi di qualità ai quali partecipa per la prima volta.

Lo stesso richiedente può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione secondo le indicazioni del paragrafo 4.1 "Approccio collettivo", anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altri regimi, fermo restando l'importo massimo concedibile previsto al paragrafo 6. Non possono essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.

Anche se l'importo del preventivo fa riferimento ad una sola annualità, nella domanda di sostegno dovrà essere indicato l'importo complessivo richiesto, fermo restando l'importo massimo concedibile previsto al paragrafo 6; eventuali importi superiori saranno ricondotti a tale limite.

## **16. Documentazione obbligatoria**

Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione comune e specifica:

### **16.1 Documentazione comune**

- 1) modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni aggiuntive della ditta, conforme all'allegato A (Azienda singola) o A1 (Associazioni);
- 2) elenco dei documenti allegati alla domanda (Allegato B);

I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:

- 3) copia dell'atto costitutivo;
- 4) elenco dei soci imprenditori agricoli, agricoltori in attività, destinatari dell'attività di certificazione e, per ciascun impresa, l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità;
- 5) copia dello statuto o delibera dell'organo decisionale previsto dallo statuto, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 3.1 e di impegno a presentare e gestire le domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di Controllo nonché ad assumere ogni responsabilità conseguente nei confronti dell'Amministrazione regionale;
- 6) mandati sottoscritti dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dal rappresentante legale dell'associazione prima della data di presentazione della domanda di sostegno (secondo lo schema dell'Allegato C);
- 7) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica.

### **16.2 Documentazione specifica:**

- 8) preventivi di spesa contenenti le seguenti indicazioni:
  - specifica del sistema di qualità;
  - previsione produttiva annuale o per campagna;
  - tariffario applicato dal quale si deduca il costo complessivo annuale del controllo a carico di ogni operatore;

in particolare:

- n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità delle DOP/IGP dei prodotti agricoli e alimentari o delle DOCG/DOC/IGT dei vini;
- n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni biologiche, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità della produzione biologica;
- n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia e del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al SQNZ o al

SQNPI;

- n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la stessa ha per oggetto la nuova adesione a Sistemi di certificazione volontari di prodotto relativi a sicurezza alimentare (BRC, IFS, GLOBALGAP) o a Sistema di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 603/2014 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine;
- n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione ad uno dei regimi di qualità avvenuta nei cinque anni precedenti la presentazione della stessa.

N.B.: in caso di obbligo di presentazione di 3 preventivi rilasciati dagli Organismi di Controllo, gli stessi devono essere confrontabili; inoltre, occorre indicare la motivazione della scelta mediante apposita relazione/quadro sinottico. In assenza delle informazioni suddette e/o di valida giustificazione della scelta dell'OdC verrà riconosciuta la spesa indicata nel preventivo economicamente più conveniente. I preventivi devono essere intestati al singolo beneficiario o, in caso di approccio collettivo, all'Associazione; in quest'ultimo caso è necessario che il preventivo riporti l'indicazione della spesa prevista per ogni singolo socio nonché quella complessiva.

- 9) accordo di filiera riguardante i prodotti di cui ai regimi di qualità riportati al paragrafo 5 o i sistemi di certificazione volontari previsti (BRC, IFS, GLOBALGAP, etichettatura delle carni bovine) (ove previsto).

## **17. Procedimento amministrativo**

### **17.1 Ricevibilità istanze**

Le attività amministrative relative alla ricevibilità delle istanze saranno eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

### **17.2 Ammissibilità istanze**

Le attività amministrative relative alla ammissibilità delle istanze saranno eseguite secondo quanto indicato nelle Disposizioni attuative e procedurali – Misure ad investimento parte generale.

## **18. Valutazione**

Le attività amministrative relative alla valutazione delle istanze saranno eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

## **19. Modalità di presentazione domande annuali di pagamento**

Le attività amministrative relative alla presentazione delle domande annuali di pagamento saranno eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Ispettorato Agricoltura competente per territorio, con le seguenti modalità: spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo di lettera raccomandata riportante la dicitura "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di pagamento a valere sulla Misura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" e gli estremi del soggetto richiedente.

L'Amministrazione, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR

– PSR Sicilia 2014/2020. Misura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” trattenendo copia conforme all’originale.

Ai fini dell’accertamento delle spese sostenute il funzionario incaricato all’accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

### 19.1 Termine presentazione e documentazione

Il beneficiario deve presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione. Con cadenza annuale e comunque entro la medesima data in termini di giorno e mese, devono essere presentate le domande di pagamento relative alle successive annualità.

Qualora entro i suddetti termini non venga presentata la domanda di pagamento il beneficiario deve comunicare all’Amministrazione la motivazione della mancata presentazione della richiesta di pagamento. La mancata richiesta annua di pagamento non comporta il recupero del contributo erogato negli anni precedenti, a condizione che il beneficiario permanga nel sistema di qualità per i 5 anni previsti (dalla data di iscrizione al sistema di qualità) e adempia all’obbligo di comunicare la motivazione dell’eventuale mancata presentazione della domanda di pagamento, mediante presentazione al SIAN della “Domanda di rinuncia di una domanda di pagamento”. La domanda stampata debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa, entro 10 giorni dall’invio telematico, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Ispettorato Agricoltura competente per territorio, corredata della seguente documentazione:

- a) relazione con motivazioni rinuncia;
- b) attestazione dell’Organismo di Controllo che il beneficiario permane nel sistema di qualità;
- c) documento d’identità

Se il soggetto beneficiario non adempie all’impegno di rimanere nel sistema di qualità per 5 anni consecutivi si provvede al recupero di quanto già erogato negli anni precedenti ad esclusione di casi dovuti a cause di forza maggiore.

La domanda annuale di pagamento (a conferma dell’impegno assunto) deve essere presentata unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

La domanda stampata debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa, entro 10 giorni dall’invio telematico, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Ispettorato Agricoltura competente per territorio, corredata della seguente documentazione:

- a. Documentazione attestante le spese effettuate:
  - elenco riassuntivo delle fatture quietanzate;
  - fatture quietanzate e relativa documentazione attestante il pagamento di cui al paragrafo successivo;
- b. dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che per la fornitura dei servizi oggetto delle fatture elencate sono stati effettuati i pagamenti dell’intero importo e che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili e fiscali ed integralmente pagate e che non esiste alcuna ragione di credito, nonché accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazioni di storno.

### 19.2. Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)**. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’Istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “*home banking*”, il beneficiario del contributo

è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) **Assegno**. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” ed il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice (assegno circolare) e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene/servizio fornito. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari deve essere allegata copia della “traenza” del pertinente titolo e dell'estratto conto rilasciati dall'Istituto di Credito.

c) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino; nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) **Vaglia postale**. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

**Per la misura di cui alle presenti Disposizioni non è necessaria l'apertura del “conto corrente dedicato”.**

## 20. Controlli e sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi o delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM 18 gennaio 2018 e s.m.i. “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del Regolamento UE 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione del primo decreto di concessione, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusioni o revoche contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

## 21. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al PSR Sicilia 2014 -2020, alle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Infine si rappresenta che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito delle presenti Disposizioni, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Le presenti Disposizioni Attuative parte Specifica della Sottomisura 3.1 saranno pubblicate nel sito ufficiale dell'Assessorato: [www.prsicilia.it](http://www.prsicilia.it) e la loro entrata in vigore è a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione nel sopra citato sito assessoriale delle presenti Disposizioni Attuative.

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
Carmelo Frittitta



- di partecipare o di volere partecipare per la prima volta al sistema di qualità \_\_\_\_\_ e di impegnarsi ad assoggettarsi all'Organismo di Controllo nel sistema di qualità per il quale si è attribuito il punteggio nella tabella di cui alla domanda di sostegno;
- di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data di conclusione dell'impegno sottoscritto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli.
- -di non essere soggetto titolare di altre domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 3.1 per lo stesso regime di qualità;

Il sottoscritto chiede, inoltre che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:  
*(indicare via, n, cap, Comune, Provincia, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica)*

Data

Firma del Titolare/Rappresentante legale

\_\_\_\_\_



-che i dati e le informazioni riportate negli appositi elaborati tecnico-economici sono esatti e veritieri e che il progetto è stato elaborato nel rispetto della normativa comunitaria e dei criteri contenuti nel PSR Sicilia 2014/2020;

-che ai sensi dell'art. 24 della legge 06/05/81 n.97 non è stata pronunciata né a proprio carico, né a carico dei componenti del CdA, sentenza, passata in giudicato, per aver impiegato fuori dai casi consentiti dalla legge, in tutto o in parte alcool, zuccheri o materie zuccherine e fermentate diverse da quelle provenienti da uva fresca o leggermente appassita nelle operazioni di vinificazione o di manipolazioni di vini;

-di essere in regola con la contribuzione assicurativa presso INPS (DURC);

-che la documentazione è conforme a quanto previsto dal programma e alle disposizioni attuative del bando e risulta presente nel fascicolo aziendale costituito presso il CAA delegato sito nel comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ;

-di impegnarsi ad aggiornare il fascicolo aziendale costituito presso i CAA in caso di variazioni aziendali;

- di avere preso visione del contenuto del Piano di Sviluppo Rurale Programmazione Regione Siciliana 2014/2020, delle Disposizioni Attuative e procedurali misure a investimento – parte generale nonché degli obblighi e delle prescrizioni della misura 3.1, e delle “Disposizioni attuative e procedurali specifiche della Sottomisura 3.1”;

-di essere a conoscenza che nel caso di infrazioni e inadempienze che comportino una riduzione o l'esclusione del sostegno con successiva pronuncia di decadenza parziale o totale sarà applicato quanto previsto dal regime sanzionatorio in conformità a quanto stabilito nel provvedimento nazionale esistente nonché alle disposizioni regionali che saranno emanate in conformità al Decreto Ministeriale;

-di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data di conclusione dell'impegno sottoscritto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli.

-di non essere soggetto titolare di altre domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 3.1 per lo stesso regime di qualità;

Il sottoscritto chiede, inoltre che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: *(indicare via, n, cap, Comune, Provincia, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica obbligatorio)*

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA DEL CAPOFILA/RAPPRESENTANTE LEGALE DEL  
CONSORZIO/COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI/ATI/ATS**

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 28/12/2000)

**ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

**..I sottoscritt.. ..... nat... a il , residente  
 .....nella qualità di.....  
 dell'azienda/dell'associazione.....**

**Allega la sotto elencata documentazione (barrare la casella corrispondente):**

	modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni aggiuntive della ditta/associazione, conforme all'allegato A/A1;
	copia dei mandati (Allegato C) sottoscritti dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dal rappresentante legale dell'associazione prima della data di presentazione della domanda di sostegno (ove previsti).
	copia dell'atto costitutivo (ove previsto)
	copia dello statuto o delibera dell'organo decisionale previsto dallo statuto, di condivisione delle finalità oggetto della Sottomisura 3.1 e di impegno a presentare e gestire le domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo nonché ad assumere ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale (ove previsto).
	elenco dei soci imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e, per ciascun impresa, l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità (ove previsto).
	copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove previsto).
	N. 1 preventivo o n. 3 preventivi di spesa (ove previsti) forniti dagli organismi di controllo.
	Relazione/quadro sinottico sulla scelta del preventivo (ove previsto)
	accordo di filiera riguardante i prodotti di cui ai regimi di qualità riportati al paragrafo 5 o i sistemi di certificazione volontari previsti (BRC, IFS, GLOBALGAP, etichettatura delle carni bovine ( ove previsto)

Data

Firma

**“SCHEMA DI MANDATO”**

**MODALITA' APPROCCIO COLLETTIVO**

**Misura 3 Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”**

**PREMESSO**

- che la Regione Siciliana ha approvato le Disposizioni attuative parte specifica misura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
- che tali disposizioni prevedono la possibilità di ottenere la concessione di finanziamenti per la prima adesione da parte delle imprese agricole ad uno dei sistemi di qualità indicati nel PSR Sicilia 2014/2020 e nelle disposizioni stesse, nel limite massimo di € 3.000,00 per anno solare per beneficiario, per un massimo di 5 anni;
- che se la prima partecipazione ad uno dei sistemi di qualità indicati nel PSR Sicilia 2014/2020 e nelle disposizioni stesse è anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.
- che è interesse delle parti che sottoscrivono il presente mandato partecipare al bando regionale secondo le modalità previste al paragrafo 4.1 “Approccio collettivo (Associazioni di produttori” ) delle Disposizioni sopra citate;

tutto ciò premesso:

L'impresa agricola \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ rappresentata per la firma del presente atto da \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante ( di seguito indicato come “Mandante”),

**conferisce mandato a**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ rappresentata per la firma del presente atto da \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante ( di seguito indicato come “Mandatario”),

a presentare domanda di sostegno di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in relazione all'adesione al/ai seguente/i regime/i di qualità previsto/i al paragrafo 5 delle Disposizioni in premessa:

- Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento UE 848/2018 destinati al consumo umano;

- Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1151/2012;
- Vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1308/2013;
- Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Zootechnia;
- Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata.
- Sistemi di certificazione volontari di prodotto relativi a sicurezza alimentare BRC, IFS, GLOBALGAP;
- Sistema di certificazione volontaria conforme al regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento UE n. 653/2014, per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine.

### ***Obblighi del Mandante***

Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi previsti dal bando e dalle Disposizioni citate in premessa ed in particolare assicura il possesso dei seguenti requisiti/condizioni per l'accesso al sostegno:

- Iscrizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 162/2015;
- Prima partecipazione a uno dei regimi di qualità sopra indicati;
- Condizione di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 giugno 2018.

Il Mandante si impegna altresì a partecipare al/ai regime/i di qualità sopra individuato/i e ad osservare tutti gli obblighi collegati alle attività di certificazione e presta il proprio consenso affinché il finanziamento sia percepito dal Mandatario.

### ***Obblighi del Mandatario***

Il Mandatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dal bando e dalle Disposizioni citate in premessa in relazione alla presentazione della domanda di sostegno e alla domanda di pagamento, assumendo direttamente i costi dell'iscrizione all'Organismo di Controllo, della certificazione e delle analisi. A tale riguardo il Mandatario provvederà al pagamento delle spese all'Organismo di Certificazione e alla rendicontazione all'Amministrazione Regionale, anche con riferimento agli aspetti sanzionatori previsti dalle Disposizioni e dal bando.

### ***Responsabilità reciproche***

In caso di inadempienze nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente scrittura ciascuna parte è tenuta al risarcimento del danno cagionato alla controparte.

Nel caso di revoca del sostegno concesso per causa imputabile al Mandante, il Mandatario potrà

esperire azione di rivalsa nei confronti del Mandante per i costi sostenuti o per gli importi da restituire all'Amministrazione Regionale.

***Efficacia e durata***

La presente scrittura è efficace dalla data di sottoscrizione fino all'espletamento di tutti gli adempimenti individuati dal bando e dalle Disposizioni in premessa, salvo eventuale revoca da parte del Mandante o rinuncia da parte del Mandatario.

***Protezione dei dati personali***

Con la sottoscrizione il Mandante esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità della presente scrittura, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003.

***Controversie***

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente scrittura è demandata al Foro di \_\_\_\_\_

***Disposizioni finali***

Per quanto non disciplinato nella presente scrittura trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di mandato, nel bando regionale e nelle Disposizioni attuative parte specifica Misura 3.1.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma autografa del Mandante

Firma autografa del Mandatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*N.B. Il mandato dovrà essere allegato alla domanda di sostegno unitamente a copia di un documento d'identità in corso di validità del mandante; per il mandatario sarà possibile allegare un'unica copia del documento d'identità in corso di validità per tutti i mandati presentati.*